

Corso di aggiornamento professionale in presenza

6 ottobre 2023 ore 9/11

presso la Scuola Edile "SISTEDIL" - via dell'industria,56 - Alessandria

"Ordinamento nella professione del geometra"

Esposto dal Geometra Somaglia Bruno Antonio

Programma:

- 1.- *dall'Agrimensore al Geometra*
- 2.- *il primo Regolamento per la professione di Geometra - R.D. 11 febbraio 1929 n.274*
- 3.- *ridefinizione dei Collegi territoriali e del Consiglio Nazionale - D.Lgs.Lgt. 23/11/1944 n.382*
- 4.- *la Riforma e liberalizzazione della professione - art.3 D.L. 13/8/2011 n.138 e Legge di conversione 14/9/2011 n.148; Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali D.P.R. 7/8/2012 n.137*

PREMESSA

La materia è molto vasta e questo corso segue un filo logico dal primo regolamento del 1929 che ha dato forma alla nostra professione, sino alle principali modifiche di liberalizzazione dei nostri giorni.

Per ragioni di tempo vengono trattati solo alcuni aspetti del vasto ordinamento che ci riguarda.

Secondo quanto prescritto dal Consiglio Nazionale Geometri i corsi di formazione sulle regole deontologiche devono avere ad oggetto, in egual misura, sia argomenti afferenti ai doveri dell'etica professionale, sia tematiche proprie dell'**ordinamento professionale**, con riferimento specifico all'assetto istituzionale, garantendo così, agli iscritti, la conoscenza delle “regole che li governano”.

Viene definito “ordinamento professionale” il complesso di norme giuridiche primarie e secondarie che regola le condizioni di esercizio, le strutture, i rapporti esterni e i rapporti interni dei professionisti iscritti negli Albi (o elenchi previsti dalle diverse leggi di categoria) e che indica l'organizzazione del gruppo.

Prima di scandagliare alcune delle “regole che ci governano” (rinviando ad altri spazi la restante e cospicua normativa che ci riguarda) ho ritenuto interessante iniziare il mio intervento con un breve cenno storico, anche perché il Collegio di Alessandria è stato un tassello fondamentale nel creare il nostro “ordinamento professionale”.

1.- BREVE CENNO STORICO, la NOSTRA EVOLUZIONE

Il geometra, nasce l'11 febbraio 1929, ma le sue radici, sono ben più lontane: dagli antichi sacerdoti misuratori egizi o tenditori di corde, agli agrimensori greci e romani che furono i primi professionisti tecnici con i loro rilevamenti topografici fondati su concetti e proprietà geometrico-matematiche. L'arte misuratoria, però, si evolve a partire dal 1700 con la progettazione e realizzazione di importanti opere pubbliche e la creazione dei catasti geometrico-particellari (come il catasto napoleonico) e portò all'affermazione del perito agrimensore che, insieme alle pratiche della misurazione delle terre (geo-metra), si occupava anche di costruzioni in ambienti rurali; mentre, la regolamentazione dell'attività di agrimensore, viene a definirsi meglio, seppur con non poche difficoltà, sotto la spinta delle trasformazioni politiche ed economico sociali dell'Ottocento. Il momento fondamentale per il "Geometra" è stato rappresentato dallo spontaneo formarsi dei "Collegi", destinati, come annunciarono i loro promotori a "promuovere e tutelare gli interessi morali e materiali" della Categoria.

Il primo "Collegio" è nato ad Alessandria nel 1876 e l'iniziativa si allargò a macchia d'olio, coinvolgendo rapidamente molte città italiane. Non a caso al primo, storico, Congresso nazionale dei geometri (definito "tecnico-agronomico"), svoltosi a Roma dal 30 gennaio al 6 febbraio 1877 **e promosso dal presidente del Collegio dei Geometri di Alessandria, Giuseppe Sardi**, parteciparono Collegi e professionisti da ogni par-

te d'Italia che si presentarono sotto diverse denominazioni, quali *ingegnere agronomo*, *periti agrimensori*, ***geometri***, ecc.

In vista di quel primo congresso, ad esempio, i rappresentanti dei Collegi di Alessandria e Torino avrebbero voluto che i Collegi nascenti – e la denominazione stessa del congresso – s'intitolassero dei 'geometri', ma poi passò la linea romana degli 'ingegneri agronomi'. Al Congresso presenziarono diversi deputati, due ministri ed un personaggio famoso, come l'Ingegnere e Ministro delle finanze Quintino Sella.

Fin d'allora nacquero dispute fra le diverse categorie di operatori del settore (l'argomento **competenze** è scottante e sempre aperto); così anche la figura di perito agrimensore-geometra trova la sua differenziazione professionale. Infatti anche allora, in ragione della formazione basata su un bagaglio culturale di base simile a quello degli architetti e ingegneri, soleva esserci una certa confusione di compiti, con evidenti interferenze dei ruoli professionali, che si trascinarono per anni, fino ai primi del Novecento, quando i Collegi, seppur ancora privi di riconoscimento governativo divennero Collegi dei Geometri in sintonia con la sistemazione dell'ordinamento scolastico in materia (riforma Gentile del 1923) che in quel periodo si articolò su due sezioni: agrimensura e **geometra**.

2.- Il REGOLAMENTO per la PROFESSIONE - R.D. 11 febbraio 1929 n.274

Gli anni Venti del XX secolo rappresentarono il momento decisivo per il delinearsi della figura del geometra, sia per la regolamentazione degli studi sia per la definizione della professione.

Dal punto di vista scolastico, il R.D. del 6 maggio 1923 n.1054 (riforma Gentile) stabilì che la sezione di agrimensura avrebbe preparato alla professione di geometra.

Il primo accenno normativo per la regolamentazione della professione dei geometri si trova nella legge 24 giugno 1923, n. 1395 per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.

Bisognerà attendere il 1929 con la pubblicazione del **“Regolamento per la professione di geometra” – R.D. 11 febbraio 1929 n. 274** (pubblicato in G.U. il 15 marzo 1929) per l'assetto definitivo della professione di geometra, tanto che è ancora a nostro fondamento, soprattutto per l'art.16 dove sono elencati puntigliosamente dalla lettera a) alla lettera q) i limiti dell'esercizio professionale.

Art. 16. - l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. É fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. É fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei vari contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti di bonifica idraulica e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramenti in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

N.B.: nel nostro Regolamento i limiti professionali s'intersecano con quelli degli ingegneri e periti-dottori agrari, con rimando ai successivi artt. 17....25.

Nasce così il nuovo ruolo di geometra che si spoglia della definizione di perito agrimensore attribuendogli molteplici competenze tecniche in ambito edilizio, topografico ed estimativo, legittimando fin da subito il suo ruolo di professionista poliedrico e multidisciplinare. Il geometra moderno rappresenta il tecnico di base in moltissimi processi produttivi: dall'edilizio, al territoriale, all'ambientale, alle infrastrutture, ecc. Nella società la figura professionale del geometra ha un'immagine consolidata di tecnico polivalente con media specializzazione e medie competenze in edilizia, in topografia, in estimo, in agraria ed in diritto civilistico. Una categoria che, nell'esercizio della professione, si è sempre caratterizzata per il tempestivo adeguamento alle esigenze della società. Una categoria che si è evoluta, nella quale hanno trovato spazio e realizzazione anche le donne, che negli ultimi decenni sempre più numerose sono entrate a far parte dei Consigli di Collegio, molte di loro sono Presidenti e Delegati Cassa.

Successivamente, in questa materia, fu emanata la **Legge 25 aprile 1938 n.897** sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla loro custodia.

3.- I COLLEGI territoriali ed il CONSIGLIO Nazionale - D.Lgs.Lgt. 23/11/1944 n.382

Con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n.382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali Professionali" (pubblicato in G.U. il 23 dicembre 1944) vennero regolamentate le attività e le funzioni dei Collegi.

Con la caduta del fascismo vennero emanate nuove norme, secondo principi democratici, dei precedenti Ordini e Collegi professionali. Le "Commissioni Centrali" sono ora denominate Consigli Nazionali in base all'art.2 del Decreto Lgs. Presidenziale 21 giugno 1946 n.6.

Gli Ordini o Collegi professionali possono qualificarsi, attualmente, come centri di potere amministrativo ai quali lo Stato attribuisce la possibilità di perseguire, sulla base di scelte autonome, ma non per questo esenti da controlli, obiettivi di interesse della comunità oltre che della consociazione. **Gli Ordini e Collegi professionali** in ogni caso **non possono essere considerati come "Enti Pubblici non economici" tout court, rientrando, come vedremo, nella peculiare categoria degli Enti Pubblici a carattere associativo.** Dalla definizione di enti pubblici associativi deriva il carattere ambivalente degli Ordini professionali. Per un verso sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri "**enti pubblici**", appunto perché capaci di adottare atti incidenti in via autoritativa sulla sfera giuridica altrui; per altro verso, però, continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate.

Gli Ordini e Collegi Professionali godono di autonomia normativa, ma anche autonomia amministrativa ed organizzativa per la capacità dei medesimi di provvedere da se stessi alla propria amministrazione, poi, di autonomia finanziaria e contabile perché non ricevono alcun contributo statale, potendo provvedere alla propria sussistenza unicamente attraverso il contributo degli iscritti.

Oltre ad essere Ente esponentiale del proprio gruppo professionale, ha il potere di eleggere direttamente i membri dei propri organi rappresentativi, di decidere le questioni essenziali della vita dell'ente. Pertanto, "Ente" e "gruppo professionale" vengono a coincidere, con la conseguenza che la finalità precipua consiste nella cura degli interessi della particolare collettività che rappresenta soprattutto sotto il profilo della **conservazione dell'Albo e tutela del decoro, della dignità professionale e della sua indipendenza**.

In caso di affidamento di un incarico professionale in una materia per la quale non si possiede la necessaria abilitazione e specializzazione professionale, *decoro e dignità professionale* significano rifiutare l'incarico ricevuto, nel rispetto delle norme di legge e di comportamento deontologico.

Dall'istituzione avvenuta nel 1944 con D.Lgs.Lgt. n.382 del 23 novembre, **il Consiglio Nazionale Geometri** è costituito presso il Ministero di Giustizia per rappresentare gli interessi e promuovere lo sviluppo della Categoria.

Le funzioni esercitate sono incentrate nell'elaborazione dei pareri richiesti dal competente Ministro di Giustizia sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione nonché a disciplinare la qualità delle prestazioni professionali, a tutela della committenza e della collettività.

In qualità di giudice speciale, inoltre, svolge attività giurisdizionale in merito ai ricorsi avverso le decisioni assunte dai Collegi territoriali e in merito ai reclami presentati per lo svolgimento delle procedure elettorali dei Collegi locali. (avverso la decisione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione).

La riforma delle professioni (D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012) ha più recentemente attribuito al Consiglio Nazionale nuovi compiti, quali la regolamentazione della *formazione continua obbligatoria*, la disciplina del *tirocinio professionale* e le modalità di svolgimento dell'*attività disciplinare*.

Il Consiglio Nazionale è formato da 11 componenti, eletti dai 110 Collegi territoriali; il Presidente - eletto all'interno del Consiglio stesso - rappresenta la Categoria in ogni contesto, inclusi gli organismi interprofessionali nazionali ed internazionali. Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati dura in carica 5 anni.

4.- La RIFORMA e LIBERALIZZAZIONE della PROFESSIONE

art.3 D.L.13/8/2011 n.138 e Legge di conversione 14/9/2011 n.148, D.P.R. 7/8/2012 n.137

Legge 14 settembre 2011 n.148 (conversione del **D.L. 13 agosto 2011 n.138**)

principi sulle LIBERALIZZAZIONI

A partire dall'estate 2011, con i provvedimenti d'urgenza legati alla crisi economico-finanziaria, il Governo ha affrontato il tema delle professioni in un'ottica di liberalizzazione e valorizzazione della concorrenza.

Il **Decreto Legge 138/2011 (convertito dalla Legge n.148/2011)**, all'articolo 3, comma 5, ispirandosi esplicitamente ai principi di libera concorrenza, delinea il perimetro di un percorso di riforma degli ordinamenti professionali, da realizzarsi nel rispetto di una serie di principi ed entro un termine ordinatorio di 12 mesi. L'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge non era destinato a produrre alcun effetto immediato.

Pertanto, *la disposizione presentava un carattere programmatico*, volto a orientare il futuro legislatore dettando le seguenti sette "linee guida":

- a) *libertà di accesso alla professione* e divieto di discriminare;
- b) obbligo per il professionista di seguire percorsi di *formazione continua permanente*, disciplinati da appositi regolamenti dei Consigli Nazionali, pena l'incorrere in illecito disciplinare;
- c) *adeguamento del tirocinio* all'esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività formativa ed il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione;
- d) la *pattuizione del compenso del professionista per iscritto al momento del conferimento dell'incarico*; [lettera abrogata e sostituita dall'art.9 D.L. n.1 del 24 gennaio 2012]
- e) *obbligo*, per il professionista, *di stipulare idonea assicurazione* a tutela del cliente, per i rischi professionali e di comunicare a quest'ultimo gli estremi della polizza e il relativo massimale;
- f) previsione di *organismi disciplinari* a livello territoriale ed a livello nazionale *separati* dagli organi con *funzioni amministrative*. Divieto di ricoprire contemporaneamente cariche nei Consigli Disciplinari e nei Consigli dell'ordine (incompatibilità);
- g) libertà di *pubblicità informativa*, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni.

D.P.R. 7 agosto 2012 n.137

REGOLAMENTO di RIFORMA degli ordinamenti professionali

In attuazione delle previsioni e principi dettati dal Decreto-Legge n.138 del 2011 il Governo ha emanato il **D.P.R. 7 agosto 2012, n.137** ovvero il **Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali**, e riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie e notarili.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (15 agosto 2012) – e comunque a decorrere dal 13 agosto 2012 – sono abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel D.L. n.138/2011.

Art. 2 - accesso ed esercizio della professione

L'articolo 2 attua il principio contenuto nella lettera *a) libertà di accesso alla professione e non discriminazione* ribadendo che l'accesso alle professioni regolamentate **è libero**, fatto salvo l'esame di Stato previsto dall'art. 33 della Costituzione. In particolare, si vieta ogni limitazione all'iscrizione negli Albi professionali, consentendo esclusivamente le limitazioni fondate:

- a) sul possesso di titoli richiesti espressamente dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale;
- b) sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili;
- c) su altri motivi imperativi d'interesse generale.

Parimenti vietate le limitazioni del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato. Le uniche deroghe possibili debbono essere fondate, su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute; sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

L'art. 2 precisa inoltre che l'esercizio della professione è fondato su «autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico».

Art. 3 - sugli Albi professionali

L'articolo 3 del Regolamento prescrive che ciascuna professione sia organizzata in Albi a livello territoriale e nazionale.

L'Albo è pubblico ed a livello territoriale deve essere tenuto dal Consiglio o dal Collegio di zona. Ciascun Albo deve contenere l'anagrafe di tutti gli iscritti con l'annotazione degli eventuali provvedimenti disciplinari subiti. Nel concetto di anagrafe deve essere ricompresa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del professionista.

L'Albo unico Nazionale è la somma degli Albi territoriali ed è tenuto dal Consiglio Nazionale. Spetterà ai consigli territoriali aggiornare in tempo reale e per via telematica l'Albo unico nazionale.

Art. 4 - la pubblicità

L'articolo 4 del Regolamento attua il principio contenuto nella lettera g) dell'art.3 c.5 del D.L. n.138/2011, in tema di pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo ed avente ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate;
- le specializzazioni;
- i titoli posseduti attinenti alla professione;
- la struttura dello studio professionale;
- i compensi richiesti per le prestazioni.

L'articolo 4 del Regolamento specifica alcune caratteristiche dell'informazione pubblicitaria che:

- a. dev'esser funzionale all'oggetto, veritiera e corretta;
- b. non deve violare l'obbligo del segreto professionale;
- c. non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione delle disposizioni sulla pubblicità costituisce illecito disciplinare.

Art. 5 - obblighi assicurativi (a partire dall'agosto 2013)

L'articolo 5, attuando la lettera e) dell'art. 3, comma 5, del D.L. n.138/2011, afferma l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 6 - il tirocinio (accenno alla norma molto articolata)

L'articolo 6 disciplina il tirocinio professionale, dando attuazione al principio di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 5, del D.L. n.138/2011. Dopo l'entrata in vigore del Decreto-Legge n.138/2011 è peraltro intervenuto anche il Decreto-Legge liberalizzazioni 1/2012 che, all'art. 9, comma 5, disciplina più ampiamente il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, eccetto quelle sanitarie.

Il tirocinio professionale: • è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali; • ha una durata massima di diciotto mesi (escluse professioni sanitarie).

Il tirocinio: • consiste nell'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; • è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione; • per i primi 6 mesi il tirocinio può essere svolto in concomitanza con il corso di laurea.

Il registro dei praticanti è tenuto presso il Consiglio dell'Ordine o del Collegio territoriale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo d'istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata.

Il professionista affidatario: • deve avere almeno cinque anni di anzianità d'iscrizione all'Albo; • è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità; • non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente.

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da Ordini o Collegi.

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettario dopo i primi 6 mesi di tirocinio (art.9 L.27/2012).

Art.7 - obbligo di formazione

L'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 dà attuazione al principio contenuto nella lettera b) del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, in tema di **formazione continua dei professionisti** al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività.

Per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

La violazione di detto obbligo costituisce illecito disciplinare.

I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che da Ordini e Collegi, anche da associazioni d'iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dai Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31/05/2021 è stato pubblicato il nuovo (3°) **Regolamento per la Formazione Professionale Continua**, deliberato dal CNGeGL il 10/03/2021 ed approvato dal Ministero della Giustizia con nota del 6 maggio 2021, che è entrato in vigore dalla data di pubblicazione del 31/05/2021.

Art. 8 - procedimento disciplinare

L'articolo 8 del regolamento attua il principio di delegificazione contenuto nella lettera f) dell'art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, in tema di procedimento disciplinare istituendo, presso i Consigli dell'Ordine o Collegi territoriali, **Consigli di Disciplina territoriali** cui sono affidati i compiti di *istruzione e decisione delle questioni disciplinari* riguardanti gli iscritti all'Albo dei Professionisti e dei Praticanti.

Da sottolineare che i Consigli Direttivi decidono, invece, in via amministrativa.

Vi è incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine o Collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di Disciplina territoriale. I consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell'Ordine o Collegio.

I Consigli di Disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei Consigli dell'Ordine o Collegio territoriale e sono formati da pari numero di membri.

Presso il CNGeGL sono istituiti Consigli di Disciplina Nazionali destinati a svolgere i compiti loro assegnati; parimenti vi è incompatibilità con funzioni amministrative presso il CNGeGL.

Il Ministro vigilante può procedere al commissariamento dei Consigli di Disciplina territoriali e Nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente.